

0 1 07 140420 526 5
IDENTIFICATIVO: 01071404205265
00019987 0000778E WOCE3001
00015883 12/01/2010-09:51:23
0001-00009 86EF11F5015614C0
MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
QUATTORDICI/52
29/12/2010

ALLEGATO A
TUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SENZA FINI DI LUCRO - NON RICONOSCIUTA

"Allegato A"

18 GEN 2010

IL DIRETTORE

l'addetto alle attività di...

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1) E' costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata LEONESSA CALCIO.

Art. 2) L'associazione ha sede in Brescia (BS), Via Duca degli Abruzzi n. 20.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

L'istituzione e la soppressione di unità locali può essere decisa dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

Art. 3) L'associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo la pratica e la divulgazione dell'attività sportiva in genere attraverso:

- La promozione e la formazione calcistica dei giovani per la partecipazione alle gare sportive; il loro addestramento anche allo scopo ricreativo culturale ed educativo.
- La promozione e l'organizzazione di manifestazioni calcistiche.
- La realizzazione e la gestione di impianti sportivi;
- L'ottenimento delle attrezzature necessarie e degli immobili da destinarsi all'attività, con tutte le relative operazioni di finanziamento;
- Ogni altra iniziativa ritenuta dal consiglio direttivo valida e idonea a favorire gli sport in genere;
- L'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, oppure agli statuti ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o dall'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

L'associazione è iscritta al Registro Provinciale dell'associazionismo della provincia di Brescia, alla sezione F/Promozione sociale - Ambito di intervento E Sport/Tempo libero e innovazione tecnologica. Numero progressivo di iscrizione 18 - atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2531/07.

A tale scopo potrà stipulare convenzioni, o accordi con altre associazioni, enti, società o ditte di qualsiasi natura nonché affiliarsi ad associazioni di categoria.

Art. 4) I soci accettano all'atto della loro ammissione all'associazione le norme del presente Statuto.

Art. 5) L'Associazione ha durata sino al 31.12.2050; l'anno sportivo coincide con l'anno solare e la data di approvazione del bilancio sarà entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili dovranno essere reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva dilettantistica ed è vietata la distribuzione.

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 25.

TITOLO II
SOCI

Art. 6) I soci dell'associazione possono essere:

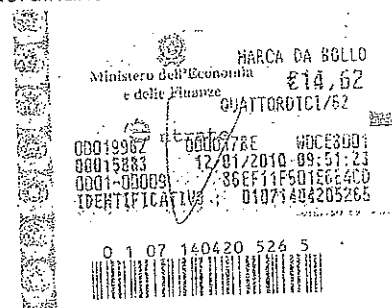
- Soci onorari
- Soci ordinari
- Soci allievi.
- Soci temporanei.

Sono onorari i soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali.

Essi usufruiscono di tutti i diritti dei soci ordinari, possono servirsi di tutti gli impianti sportivi ma sono esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione e annuali.

Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza all'associazione, sono ammessi, partecipano al raggiungimento dello scopo dell'associazione e versano la quota sociale di ammissione e quella annuale.

Sono soci allievi tutti i ragazzi al di sotto dei 18 anni e versano la quota sociale di ammissione, ma non la quota annuale.



[Firme e autografi]

Tutti i soci ordinari in regola con i versamenti hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto; pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, mediante la partecipazione attiva alle assemblee ordinarie a qualsiasi titolo convocate. Il diritto di voto e di eleggibilità negli organi sociali è riservato solo a coloro che hanno compiuto il 18° anno d'età.

Art. 7) L'ammissione a socio onorario è soggetta a delibera dell'assemblea dei soci.
L'ammissione a socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:

- il candidato deve presentare domanda su apposito modulo controfirmato da un socio ordinario o da un socio onorario che funge da presentatore;
 - la domanda del socio minore di età dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà;
 - l'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ammissione da parte del Presidente al candidato.
- Il socio allievo viene ammesso a semplice sua richiesta, da redigersi in apposito modulo, controfirmata dal genitore già socio.

Art. 8) La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:

- Art. 8) La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:
- a) Dimissioni che debbono essere notificate al consiglio direttivo dell'associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale in corso. Quando le dimissioni non siano notificate nei termini di cui sopra, l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.
 - b) Morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte dell'associazione di cui all'art. 13. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora e di una penalità pari al 5% della quota.
 - c) Radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del Consiglio e a maggioranza dei quattro quinti dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente.
- I soci radiati potranno ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di una Assemblea straordinaria. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci entro due mesi e dovrà deliberare sul ricorso con la maggioranza di cui all'art.18.

Art. 9) Il Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso sia l'ammonizione sia la sospensione per quel periodo di tempo che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse modalità di cui alla lettera c) dell'art. 8.

TITOLO III
ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 10) Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali di iscrizione;
b) dalle quote sociali annuali;
c) da eventuali contributi di soci e di terzi;
d) da tutte le altre entrate che possono provenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività.

Le quote, e gli altri contributi associativi comunque denominati non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Il patrimonio sociale è costituito:

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dagli impianti, macchinari, attrezzature, mobili, immobili, arredamenti e dotazioni di proprietà sociale;

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

distribuzione non siano imposte dalla legge.
Alla scadenza dell'associazione o sopravvenendo la sua eventuale cessazione anticipata, il patrimonio netto risultante dovrà essere devoluto ad altra associazione dilettantistica o benefica che per quella data verrà decisa.

Revised
Changes

100-112

H. W. G. Burt

Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili e si rinnova automaticamente di pari periodo.

Il primo consiglio sarà eletto all'atto della costituzione.

Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente e può provvedere alla nomina di un Segretario, anche estraneo al Consiglio. Il segretario non ha diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se è presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 21) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'associazione;

b) provvede al normale andamento dell'associazione, alla conservazione dei beni in locazione, alla amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;

c) assume allenatori, tecnici, personale sanitario, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i com-pensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;

d) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'associazione;

e) provvede alla nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza e in particolare della Commissione tecnica e della Commissione sportiva, scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;

f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria;

g) tratta con le Autorità governative, amministrative e sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'associazione.

Art. 22) In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i soci un eguale numero di membri.

Questi però dovranno essere confermati alla prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

Quora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Presidente del Consiglio è di diritto Presidente dell'associazione ed è il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

Art. 23) Tutti i Consiglieri dovranno, all'atto della loro nomina, sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'associazione dai Consiglieri uscenti sino alla estinzione degli obblighi stessi.

Art. 24) Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e se esiste, dal Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali in Segreteria a disposizione dei soci.

TITOLO V

SCIoglimento, Disposizioni Generali e Finali.

Art. 25) L'associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori.

Art. 26) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme di legge.

Art. 27) Due esemplari di questo Statuto e di tutte le successive modifiche, firmati dal Presidente, saranno depositati nell'Archivio dell'associazione.

Letto confermato sottoscritto
Brescia, 12.01.2010

